REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/ 2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, para-

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 giugno 2002, è fissata una restituzione massima pari a 250,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/ 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (²) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

^(*) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19. (*) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. (*) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.